

AIVITER e UNIONE FAMILIARI VITTIME PER STRAGI

**Conferenza stampa del 21 LUGLIO 2011
presso l'Associazione Nazionale della Stampa Italiana**

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 3 AGOSTO 2004, n. 206 “ NUOVE NORME IN FAVORE DELLE VITTIME DEL TERRORISMO E DELLE STRAGI DI TALE MATRICE”

Aggiornamento sullo stato di attuazione della legge a seguito dell'incontro del 23 luglio 2008, avuto con il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri On. Dott. Gianni Letta.

Dopo tale incontro, è iniziato un percorso lento, dapprima di approfondimento e poi di confronto tecnico sulle innumerevoli criticità esposte da lungo tempo e sulle soluzioni proposte dalle nostre Associazioni (**lettera al Sottosegretario Letta del 23 /07/2008 e relativi allegati aggiornati nonchè corrispondenza su altre problematiche successivamente emerse**) fondate in gran parte sulla base delle Relazione del Commissario Fiore, incaricato dall'esecutivo Prodi di fornire interpretazioni alla puntuale attuazione alla legge. Detta Relazione è stata consegnata a giugno 2007 ma è rimasta anch'essa in buona parte ignorata.

Il giorno 12 gennaio 2009, su iniziativa del Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo della medesima Presidenza, si è avuto un incontro tecnico, alla presenza dei rappresentanti delle Associazioni e dei Ministeri interessati, vertente sull'aggravamento - applicazione art. 6 comma 1 della l. n. 206/2004-, cui sono seguiti, nei giorni 17 marzo, 7 ed 8 aprile 2009, altri tre incontri tecnici sugli altri rilevanti e rimanenti argomenti pensionistici e assistenziali , sulle borse di studio , sul collocamento ecc., alla presenza dei rappresentanti delle Amministrazioni e degli Enti pensionistici interessati. L'ultimo incontro dell'8 aprile u.s., si è chiuso con l'impegno della Presidenza di fornire in tempi brevi alle Associazioni le soluzioni ai problemi in discussione.

Un successivo ed ultimo incontro è avvenuto con il Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo (DICA) il 5 maggio 2009. Esso si è concluso con un altro nulla di fatto, a parte il ribadito impegno di un ultimo e definitivo confronto a breve termine, che avrebbe dovuto, nelle intenzioni, esplicitare definitivamente le soluzioni alle criticità rappresentate. Quelle di possibile e immediata attuazione in via amministrativa e quelle da rinviare ad un intervento legislativo del Governo, usufruendo di una rapida corsia preferenziale. Nell'occasione, veniva data comunque assicurazione di aggiornare costantemente le Associazioni in merito agli sviluppi e agli esiti sia delle questioni, sia delle determinazioni.

Dal 5 maggio 2009, non è seguita informativa o altra significativa e concludente attività se non per alcune comunicazioni interlocutorie di DICA e due missive del Sottosegretario Gianni Letta la prima del 11 giugno 2010 che accennava, quanto ai miglioramenti suggeriti dalle Associazioni, “... ad una proposta di modifica normativa che passa attraverso un iter legislativo obbligato attualmente in corso.....”, la seconda del 29 dicembre 2010 che, a proposito del progetto di legge proposto, precisava che “ è stato sottoposto all'esame delle amministrazioni competenti proprio al fine di giungere ad un'approfondita valutazione delle implicazioni giuridiche ed economiche connesse alle modifiche proposte. Gli enti e le amministrazioni hanno specificato, per quanto di rispettiva competenza, gli oneri finanziari

relativi a ciascuna modifica proposta, e l'istruttoria, in fase di perfezionamento, si concluderà con la predisposizione di un documento complessivo di sintesi e di previsione degli oneri finanziari". Da segnalare una sporadica presa di conoscenza indiretta da parte delle Associazioni, in occasione di una riunione avuta con i Comitati di Verifica e Sorveglianza di INPS ed INPDAP tenutasi il 7 ottobre 2009, di una comunicazione, in data 23/09/2009, fatta dal Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo agli enti pensionistici ed ai Ministeri. Il documento nel precisare che a seguito di ponderata valutazione gli enti previdenziali e le amministrazioni competenti avevano ritenuto indispensabile, come unica ed esclusiva soluzione ai problemi sul tappeto, il ricorso allo strumento legislativo, chiedeva poi a ciascuna Amministrazione una previsione di spesa per ognuna delle asserite richieste delle Associazioni in materia pensionistica e previdenziale, recependo in toto e senza contraddittorio i più restrittivi e penalizzanti criteri attuativi teorizzati senza alcuna motivazione fino ad allora dagli enti pensionistici; criteri per molti dei quali le Associazioni avevano chiesto la revisione in occasione del tavolo tecnico del 7 aprile 2009.

Le Associazioni, pur consapevoli della complessità della materia, avendo riscontrato nel documento del DICA imprecisioni e poco chiare rappresentazioni delle problematiche sollevate in sede di tavolo tecnico, oltre a rinviare a tutti i documenti presentati alla Presidenza del Consiglio fin dal 23 luglio 2008, alle successive comunicazioni e a quanto esposto durante gli incontri tecnici, al fine di fornire un ulteriore contributo in termini di chiarezza e di sintesi in ordine alle richieste pensionistiche effettivamente formulate, hanno inviato alla Presidenza del Consiglio un'ulteriore comunicazione in data 20/10/2009, corredata dall'annesso documento di chiarificazione delle richieste, già consegnato alle Presidenze dei due Comitati di Verifica e Vigilanza.

In tale allegato le associazioni non hanno inserito, seppur considerato di grandissima importanza, il riconoscimento anche ai familiari dei gravi invalidi degli assegni vitalizi riconosciuti ai familiari dei caduti, in quanto riguardante materia assistenziale e non pensionistica. **Più precisamente detto beneficio, sollecitato dalle Associazioni da sempre e da riconoscersi con intervento legislativo, riguarda l'estensione degli assegni vitalizi, in atto previsti soltanto in favore dei familiari dei caduti e degli invalidi in misura pari o superiore al 25% , anche ai familiari degli invalidi nella stessa misura, ancora in vita.**

Al momento, non ci sono pervenute risposte sostanziali alle richieste effettivamente formulate, ad eccezione delle seguenti:

- quelle in materia di aggravamento (applicazione dell'art. 6 comma 1 l. n. 206/2004);
- di Borse di studio.

I rispettivi regolamenti sono stati emanati nel secondo semestre del 2009, anche se predisposti senza tenere in conto nessuna delle nostre aspettative esposte nei documenti agli atti ed ai tavoli tecnici e con l'aggravante , per l'applicazione del Regolamento sull'aggravamento in particolare, di tutte le problematiche attuative da parte delle Commissioni Mediche Ospedaliere Militari che stanno comportando ricadute estremamente penalizzanti sulle valutazioni percentuali delle invalidità complessive come ampiamente dettagliato più avanti. (v.si anche All.to B lettera AIVITER del 10 novembre 2010).

.Abbiamo preso atto che, malgrado le osservazioni indicate nella nostra precedente del 23 novembre 2009, alla Presidenza del Consiglio non è stato recepito nell'ambito della legge finanziaria 2010 l'emendamento rettificativo da noi proposto alla Presidenza del Consiglio in sostituzione di altro emendamento, non richiesto né condiviso dalle Associazioni, comportante una copertura di spesa di ben 5 milioni di euro e che ha previsto un intervento di dubbia costituzionalità e comportante

ulteriore DIVARICAZIONE nei diversi trattamenti, esattamente nella direzione opposta a quella indicata dalle Associazioni, volta a PARIFICARE i trattamenti nell'ambito delle stesse categorie. Auspichiamo che il Governo voglia far propria e sostenere la proposta associativa che ricomprende in buona parte gli interventi legislativi presentati il 23 luglio 2008 al Sottosegretario G. Letta, altri già segnalati il 23 novembre 2009 alla Presidenza del Consiglio in sostituzione del noto emendamento poi approvato nell'iter della Finanziaria 2010 e per ultimo quelli riportati in calce alla lettera AIVITER del 10 dicembre 2010 **indirizzata al Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi ed al Sottosegretario Gianni Letta.**

Il favorevole accoglimento sotto forma di intervento legislativo o meglio ancora per alcuni di essi, con interpretazione amministrativa, preluderebbe almeno parzialmente alla soluzione delle seguenti problematiche prioritarie, fortemente auspiccate dai nostri associati, poste da tempo e non più rinviabili, e potrebbero finalmente dare operatività a **ben otto ordini del giorno e diverse mozioni che hanno impegnato al buon esito negli ultimi quattro anni gli Esecutivi Prodi e Berlusconi.**

Iniziative tutte che ad oggi sono ben lungi dall'aver trovato soluzioni, sia sul piano amministrativo, per ciò che in migliore interpretazione delle norme della L. 206/2004 si sarebbe potuto già applicare con un minimo di "decisionismo", sia sul piano legislativo, cui si continua a rinviare necessariamente per aspetti innovativi e migliorativi della legge. **Tutto ciò avviene nonostante le note premure legate all'età avanzata ed alle precarie condizioni fisiche di molti dei nostri associati.**

ESAMINIAMO DI SEGUITO LE PROBLEMATICHE ANCORA APERTE

A) Quanto non è stato fatto per l'applicazione ordinaria della legge per disfunzioni amministrative e/o inerzia dei diversi Enti/Ministeri

Le problematiche pensionistiche

Sul fronte pensionistico, come su altri aspetti importanti attinenti l'attuazione della legge, a quasi sette anni dall'entrata in vigore della medesima, siamo ancora quasi all'anno "zero".

Nel dettaglio abbiamo rilevato le seguenti inosservanze parziali e/o complete da parte dei seguenti Enti pensionistici

1) Da parte dell'INPS che ha scelto una gestione accentrata rileviamo

1. Non si è ancora completato lo smaltimento della prima costituzione o ricostituzione delle pensioni (v.si anche per ultimo aggiornamento ufficiale quanto dichiarato dal Sottosegretario Caliendo nella seduta n. 462 al Senato del 18 novembre 2010) contrariamente alle assicurazioni della Presidenza del Consiglio del 15 e 29 luglio 2009.

1.2 Per le liquidazione dei Trattamenti di Fine rapporto riguardante i dipendenti privati, da attuarsi da parte del Ministero dell'Interno in concorso con l'INPS, si stanno soltanto in questi giorni predisponendo le procedure per procedere all'erogazione dei trattamenti da parte del Ministero dell'Interno sulla base di calcoli predisposti dall'INPS(v.si art. 3 comma 1 legge e convenzione INPS- Ministero Interno del 13 aprile 2011).

1.3 Circa la corresponsione delle due annualità del trattamento di reversibilità, previsto dalla l. 206 (art. 5 comma 4) registriamo che solo alcune delle numerose erogazioni in favore dei superstiti dei dipendenti del settore privato e degli autonomi sono state liquidate da parte dell'INPS;

1.4 Sempre da parte INPS si rilevano:

-gli endemici ritardi riguardanti la prima ricostituzione di numerosissime pensioni ai sensi della legge 206;

-la mancata e/o incompleta applicazione della clausola "oro" sulle pensioni ricostituite;

-le significative e preoccupanti inosservanze di legge relativamente al mancato riconoscimento degli interessi legali per gli arretrati delle pensioni ricostituite (i ritardi sono di diversi anni con ricadute pertanto economiche significative);

-la mancata generalizzata ricostituzione con l'attribuzione dei benefici ai sensi di legge anche per le doppie o plurime pensioni dirette.

2) DISFUNZIONI OPERATIVE INPDAP che ha scelto una gestione decentrata alle sedi periferiche

2.1 Diverse strutture periferiche INPDAP procedono in totale autonomia con applicazioni non omogenee, spesso omettendo e/o fraintendendo le circolari emanate dall'istituto sia in termini di riconoscimento dei singoli benefici pensionistici che anche dei beneficiari (in specie i familiari degli invalidi ecc...).

2.2 Per mera esemplificazione si riportano le seguenti anomalie già verificate più volte per errate applicazioni da parte di diverse strutture INPDAP periferiche:

- pensioni di reversibilità ai superstiti degli invalidi con inabilità pari o superiore al 25%;
- riconoscimento di 10 anni di contribuzione da valere anche per il perfezionamento dei 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995 con il sistema retributivo, nota operativa INPDAP n. 41 del 23/07/2009 Il capoverso, e con l'attribuzione della quota di maggior favore, nota operativa n. 58 del 17/11/2009 penultimo capoverso ecc...);
- mancata esenzione totale IRPEF su pensioni di reversibilità e/o indirette ai superstiti riguardanti il trattamento pensionistico principale di invalidi, a prescindere dalla percentuale di invalidità;

2.3 Caotica gestione delle “vecchie pensioni” e dei trattamenti di buonuscita riferite agli ex dipendenti dello Stato con decorrenza anteriore al 1 ottobre 2005, data in cui l'INPDAP è subentrata nella relativa competenza, nella delicatissima fase della loro riliquidazione. Più volte abbiamo segnalato la necessità che dette domande debbano essere indirizzate esclusivamente all'Ente erogatore delle pensioni cioè all'INPDAP, evitando il quasi generalizzato “scarica barili” da parte delle sedi periferiche dell'INPDAP che al contrario impongono ai beneficiari l'inoltro della domanda amministrativa alle vecchie amministrazioni, le quali peraltro procedono con ritardi insopportabili (si citano Min. Giustizia, Min. Difesa , Provveditorati agli Studi ecc..) disinteressandosi del prosequio, , lasciando i nostri assistiti, nell'umiliazione di petire, senza alcun riferimento funzionale, il buon esito delle pratiche.

Riteniamo che la procedura corretta sia quella da noi indicata da moltissimo tempo: inoltro diretto all'INPDAP sede periferica competente che procederà poi al necessario coordinamento e sollecito alle rispettiva amministrazioni, tramite i Suoi referenti (v.si anche quanto indicato al punto successivo) che rimangono UNICA INTERFACCIA nei confronti del pensionato. Attendiamo conferma da parte dell'INPDAP centrale di tale indicazione alle sue Sedi periferiche.

2.4 In aggiunta diverse volte ci è stato segnalato che i nominativi dei referenti riportati nella circolare n. 3680/bis del 23 aprile 2009 non siano neppure stati informati, dalle loro strutture superiori, dell'incarico affidato creando non poco sconcerto da parte dei nostri assistiti. È doveroso segnalare che anche quando i Referenti risultano essere stati informati dalle loro strutture gerarchiche periferiche superiori, detti Referenti procedono anche loro al consueto “scarica barile”, distribuendo ai diversi funzionari interni competenti per ciascun beneficio ed indicando ai nostri associati di rivolgersi agli stessi per l'esito finale di ciascuna pratica. Tale operato deresponsabilizzante contribuisce a aumentare il girovagare infinito e umiliante dei nostri associati.

Richiediamo all'INPDAP centrale che i referenti nominati nelle sedi periferiche si prendano

carico di ciascuna pratica garantendone la chiusura, coinvolgendo ovviamente a propria struttura interna ma rimanendo UNICA INTERFACCIA, come al punto precedente, nei confronti di ciascun pensionato.

2.5 Richiamando quanto già riportato nel nostro verbale del 7 ottobre 2009 riferito all'incontro delle Associazioni con i Comitati di Verifica e Vigilanza di INPS ed INPDAP, per quanto attiene in particolare il punto 7 e relativi sotto punti, dobbiamo ancora una volta riconfermare la necessità e l'urgenza, da parte dell'INPDAP, di attuare una più concreta e maggiore supervisione anche sul buon operato di altre amministrazioni , quelle competenti all'epoca della prima costituzione di pensione ed alle quali l'INPDAP richiede anche la ricostituzione delle stesse pensioni e dei trattamenti di buonuscita ai sensi della legge n. 206/2004.

2.6 Per le due annualità registra ancor oggi la mancata erogazione ai superstiti dei dipendenti pubblici non militari da parte dell'INPDAP che sebbene sia stata ormai sciolta definitivamente la sua competenza in merito alla liquidazione, addirittura disposta per legge dall'art. 10 comma 7 del decreto legge n.70/2011(SVILUPPO) convertito nella legge n. 106 del 12 luglio 2011, eppure ciò malgrado le erogazioni non sono state ad oggi effettuate.

La verifica dell'operato delle strutture INPDAP ci è molto più difficile in quanto, come già precisato, la gestione è affidata alle strutture periferiche e le posizioni sono distribuite molto più capillarmente sul territorio nazionale rispetto ai pensionati INPS. Comunque ove siamo riusciti ad esaminare nel dettaglio le singole pratiche abbiamo evidenziato molte anomalie.

Dobbiamo peraltro segnalare, questa volta positivamente, l'impegno costante del Comitato di Vigilanza INPDAP per tentare di ricercare soluzioni alle molteplici problematiche in evidenza

3) Le Casse private e Casse speciali bancarie

Si evidenzia la mancata e quasi generalizzata applicazione dei benefici pensionistici

3.1 ai lavoratori autonomi e liberi professionisti da parte delle Casse Private di previdenza (ENPAM, ENPAP, INARCASSA ecc..) malgrado i recenti interventi da parte del Ministero del Lavoro;

3.2 ai dipendenti ex bancari con pensioni attualmente erogate dagli istituti bancari e riferite alla gestione delle Casse speciali, a causa della mancata individuazione ancor oggi dell'ente di competenza preposto da individuarsi tra l'INPS o gli istituti bancari. In particolare per quest'ultimo punto segnaliamo alcuni casi a Torino riguardanti pensionati del I gruppo Intesa (ex S.Paolo, ecc..).

ALTRE PROBLEMATICHE

4) Ministero della Salute. Criticità Sanitarie

4.1 Vengano finalmente fornite altresì istruzioni e circolari dal Ministero della Salute alle

diverse regioni come richiesto al Tavolo tecnico dell'8 aprile 2009 affinché il riconoscimento dei benefici sanitari previsto dall'art. 9 della 206/2004 sia effettivamente fruibile dagli aventi diritto anche al di fuori della regione di residenza. Registriamo che pur essendo tali benefici stabiliti da una legge nazionale e quindi a valere su tutto il territorio nazionale , , le vittime del terrorismo e loro familiari ne sono inespugnabilmente esclusi fuori regione.

4.2 Sia applicato da ogni singola regione il rimborso delle prestazioni psicoterapiche private previste dall'art. 6 comma 2 della legge senza alcuna limitazione.

5) Ministero del Lavoro-Collocamento agevolato con priorità rispetto ad ogni altra categoria.

Sia ripristinata l'operatività della legge sul collocamento agevolato a favore delle vittime del terrorismo e dei loro familiari.

Per quanto attiene il collocamento preferenziale a favore delle vittime del terrorismo e dei loro stretti familiari, nell'attesa di un intervento legislativo "ad hoc" di una completa rivisitazione della materia (depositata quale ulteriore proposta legislativa nella ultima versione l'8 aprile 2009 ai Tavoli Tecnici), si registra attualmente addirittura la inefficacia del diritto tutt'ora vigente ed intangibile.. Nell'immediato si rende necessari quanto meno l'applicazione concreta , immediata dell'art.1 comma 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407 e successive modificazioni e integrazioni che prevede espressamente la precedenza assoluta delle vittime del terrorismo e loro familiari nelle assunzioni agevolate rispetto a tutte le altre categorie che fruiscono di tale agevolazione. Anche per quanto concerne questo beneficio, l'inclusione del periodo aggiunto dall'art. 5 comma 7, del Decreto legge 8 luglio 2010, n. 102 e la legge 11 marzo 2011, n. 25 hanno di fatto completamente precluso l'esercizio del diritto in quanto le vittime del terrorismo e loro familiari, pur rimanendo destinatarie a pieno titolo di un beneficio di legge che non è stato abrogato, non possono PARADOSSALMENTE fruirne in quanto non risultano tra le categorie destinatarie dei due fondi di riserva ai quali i datori di lavoro posso attingere per colmare le percentuali di obbligo previste dalla legge n. 68/99 a favore delle categorie più deboli (disabili ecc..).

6) Ministero della Difesa La corretta applicazione dell'art. 6, comma 1, della legge sulla valutazione dell'invalidità complessiva e aggravamento

Siano fornite dettagliate istruzioni da parte del Ministero della difesa alle Commissioni Mediche Ospedaliere militari affinché siano correttamente ed uniformemente seguite dalle stesse, le disposizioni previste dal regolamento n. 181 DPR del 30 ottobre 2009 per le corrette valutazioni dell'aggravamento e/o revisioni per l'accertamento dell'invalidità complessiva delle vittime del terrorismo. In particolare, in aggiunta a diverse inosservanze riscontrate sulle valutazioni delle CMO alla normativa del Regolamento, si segnala anche che per la patologia di cui sono comunemente affetti le vittime del terrorismo, il disturbo post traumatico da stress, la relativa quantificazione della percentuale invalidante stabilita dalle CMO è risultata abissalmente inferiore, a parità di gravità, a quanto determinato per diversi casi in cui era stata richiesta la quantificazione dell'invalidità complessiva (comprensiva anche del danno morale) attenendosi agli stessi criteri e calcoli poi integralmente recepiti dallo stesso Regolamento: per

comparazione rinviamo ai dati fornitici ai Tavoli tecnici nella seduta del 12 gennaio 2009. Per maggiore dettaglio si rinvia alla lettera di AIVITER del 10 novembre 2010 all.to 3., a cui non è stata data concludente risposta se non una comunicazione interlocutoria del 20 gennaio 2011 dell'Ufficio Legislativo del Ministero della Difesa al Dipartimento del Coordinamento Amministrativo (DICA) della Presidenza del Consiglio. Un pronto e soddisfacente intervento dirimente del Ministero della Difesa consentirebbe di bloccare -spiacevoli ed inopportuni contenziosi giudiziari che sempre più numerosi stanno per essere promossi dalle vittime a causa delle valutazioni contestate delle misure di invalidità di diverse Commissioni Mediche Ospedaliere.

B) Quanto non è invece stato riconosciuto per le interpretazioni restrittive dei diversi Enti da risolvere immediatamente e preferibilmente in via amministrativa

E' essenziale, nell'applicazione ed interpretazione dei diversi benefici, attenersi a quanto indicato espressamente dalla Direttiva generale di indirizzo, emanata dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 27 luglio 2007, al fine di garantire una coerente e coordinata attuazione della legge n. 206 del 2004.

Proprio nella PREMESSA alla stessa Direttiva, è testualmente riportato il seguente principio: *“E' in forza del legame di appartenenza alla comunità democraticamente fondata che le vittime del terrorismo del terrorismo e delle stragi e dei loro familiari sono resi destinatari dalla legge n. 206 del 2004 di una NORMATIVA affatto SPECIALE , caratterizzata da istituti particolarissimi che postulano, IN EGUAGLIANZA DI POSIZIONI, tra gli appartenenti alla medesima categoria, benefici economici, fiscali, assistenziali, pensionistici e previdenziali, anche IN DEROGA ALLE NORME PREVISTE DAI SINGOLI ORDINAMENTI.”.*

È del tutto evidente che, a nostro avviso, il Ministero del Lavoro, tutti gli organismi pensionistici (INPS , INPDAP ed altri) nonché gli altri ministeri e Enti coinvolti debbano applicare i benefici di competenza attenendosi a tale principi.

Come pure si rende ormai improrogabile dare concretezza al dispositivo riformulato proprio dall'Esecutivo, rappresentato da sottosegretario di Stato per la Giustizia Caliendo nella seduta n. 462 del 18 novembre 2010 al Senato ed approvato all'unanimità che: *“impegna il Governo a proseguire la promozione ed il sostegno di ogni iniziativa volta a rimuovere ostacoli che impediscono alle vittime del terrorismo e loro familiari di accedere ai di diritti loro riconosciuti, in base a quanto già previsto dalla legislazione vigente, onde riaffermare, mediante la piena ed attuale efficacia delle norme, i principi che sono alla base della legge 3 agosto 2004, n. 206; impegna inoltre il Governo a valutare le proposte di modifica legislativa e le osservazioni di AIVITER e dell'Unione familiari vittime per stragi”.*

Malgrado l'autorevolezza della Direttiva, della dichiarazione del sottosegretario Caliendo a novembre 2010 e della Relazione del Commissario Fiore del 2007, persistono molteplici discutibili interpretazioni restrittive da parte degli Enti pensionistici e di alcuni Ministeri, riguardanti numerose ed importantissime criticità applicative della legge che non hanno finora trovato soluzione in interpretazioni amministrative benché fosse del tutto possibile. Tanto che , nonostante le note premure legate all'età avanzata ed alle precarie condizioni fisiche di molti dei nostri associati. in assenza di alcun riscontro da parte dell'organismo deputato dalla Presidenza del Consiglio, siamo stati costretti a ripresentarle sempre alla Presidenza del Consiglio e sperando finalmente che possano trovare soluzione in forma di proposte di "nuovi" interventi legislativi seppure IMPROPRI.

Preferendo ovviamente che a tali criticità possano essere trovate soluzioni amministrative, in alternativa a interpretazioni autentiche con interventi legislativi, l'auspicio delle Associazioni è che finalmente si trovi comunque immediata definizione da parte dei ministeri ed enti competenti , coinvolgendo a tale fine *“in primis”* il Ministero del Lavoro.

Le problematiche tutte di natura pensionistica che attendono soluzioni positive diverse rispetto a quanto restrittivamente applicato dagli Istituti sono le seguenti:

-il processo generale di opportuna parificazione eliminando ingiustificate sperequazioni

di trattamento pensionistico diretto tra le diverse categorie di beneficiari applicati in particolare a sfavore dei familiari pensionati degli invalidi in vita;

-la mancata attribuzione anche ai familiari degli invalidi, subentrati allo stato anagrafico dell'invalido successivamente all'attentato terroristico, dei benefici pensionistici e previdenziali da cui sono oggi inspiegabilmente esclusi (v.si art. 3 comma 1 ed anche ODG 9/3778/7 Cazzola alla Camera recepito dal Governo il 19 novembre 2010)*;

-la risoluzione delle spinose questioni della ingiusta esclusione dai benefici pensionistici dei 4 invalidi con inabilità superiore all'80%, art. 4 comma 2 della legge, che soggetti minori al momento dell'evento terroristico non erano alla stessa data titolari di posizioni assicurative aperte*;

-l'applicazione letterale di carattere generale dell'art. 4 comma 2 bis, riguardante gli invalidi con inabilità pari o superiore al 25% per i quali la norma recita testualmente "la misura del trattamento di quiescenza è pari all'ultima retribuzione annua integralmente percepita e maturata,...". Intendendo quale corretta applicazione che la retribuzione annua integralmente percepita e maturata sia rappresentata dalla somma a titolo di competenze di tutte le voci retributive continuative, saltuarie od occasionali percepite e maturate, nel periodo in considerazione, complessivamente corrisposte dal datore di lavoro all'avente diritto, al lordo di ogni trattenuta e non, come interpretato restrittivamente dall'INPS, che si è limitata a considerare la sola retribuzione pensionabile, quella assoggettata a contributi previdenziali e non considerando la RETRIBUZIONE INTEGRALMENTE PERCEPITA E MATURATA che è ben superiore rispetto alla retribuzione pensionabile.*

**Il contenuto di uno degli emendamenti presentati ma non recepiti al Senato il 12/07/2011 nel corso dei lavori della Manovra 2011.*

--riconoscimento del 7,5% sull'intera retribuzione pensionabile, art. 2 comma 1, considerando in essa anche l'indennità integrativa speciale per i pensionamenti nella dipendenza pubblica (scuola ecc..) avvenuti entro il 31 dicembre 1994/95.

Al momento l'INPDAP per tali pensioni ne sta dando un'applicazione restrittiva, maggiorando del 7,5% il solo stipendio ed escludendo la indennità integrativa speciale, costituendo di fatto un'applicazione anticostituzionale della norma in quanto, come noto, per gli altri pensionati aventi decorrenza della pensione successivamente al 31 dicembre 1994, il 7,5% viene applicato sulla intera retribuzione pensionabile e cioè sullo stipendio maggiorato della I.I.S.

Tale criterio più estensivo dovrebbe essere quindi applicato per evitare anticostituzionalità applicativa sempre su tali pensioni ma anche per ottemperare alla già citata premessa alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2007.

-Il riconoscimento del beneficio corrispondente alla retribuzione della qualifica superiore, se più favorevole ed in alternativa alla maggiorazione del 7,5%, da attribuire "tout court" senza alcuna limitazione, agli ex dipendenti del settore privato che ne avessero fatto richiesta prima del 1 dicembre 2007, nel periodo di piena vigenza del precedente disposto dell'art. 2 comma 1 della Legge n. 206/204.

Per un maggior dettaglio della posizione delle Associazioni su tale e precedente criticità interpretative applicate dall'INPS, rinviamo ad all.to 1 lettera AIVITER del 5 novembre 2010 ed alla comunicazione delle Associazioni del 26 luglio 2010.

-il riconoscimento congruo e ben più significativo di quello ad oggi attribuito dall'INPDAP per i 10 anni di buonuscita aggiuntiva riguardanti la riliquidazione di vecchie situazioni. Riconfermiamo il nostro più totale dissenso in merito al criterio seguito dall'INPDAP di ancorare la base di calcolo alle retribuzioni annue allora percepite, senza operare alcuna rivalutazione (v.si circ. n. 15/2008). Infatti malgrado quanto già precedentemente indicato in premessa dalla Direttiva della Presidenza del Consiglio del luglio 2007, l'INPDAP persevera, nell'applicare tale importante beneficio, attenendosi rigidamente a quanto stabilito dal suo ordinamento previdenziale e di fatto lo svisisce in misura mortificante. Ad esempio la riliquidazione agli eredi di un poliziotto deceduto nel 1979 a seguito di attentato terroristico è risultato pari, per il riconoscimento ripetiamo di ben 10 anni di ulteriore liquidazione, all'astronomico importo complessivo di euro 1.192 da suddividersi tra gli eredi .!!!!!!!1

- Il riconoscimento, fino ad oggi ingiustamente negato dal Ministero dell'Interno e dagli altri Ministeri competenti, dell'assegno vitalizio mensile di € 1.033 previsto dall'art. 5 comma 3, per diritto proprio anche ai superstiti alla morte degli invalidi con inabilità pari o superiore al 25%.

La soddisfacente e pronta soluzione alle problematiche sopra evidenziate con interpretazione amministrativa oppure comunque in via subordinata con interpretazioni autentiche legislative, consentirebbe di bloccare spiacevoli ed inopportuni contenziosi giudiziari che sempre più numerosi stanno per essere promossi dalle vittime e dai loro familiari a causa delle interpretazioni restrittive degli Enti pensionistici.

C) Il recepimento con interventi legislativi proposti dalle Associazioni che offre espressamente la risoluzione di altri problemi d'interesse generale assolutamente prioritari e non più differibili, da tempo all'attenzione dei Tavoli tecnici.

Quest'ultime tematiche sono ad esempio le seguenti:

- con formula semplificata, di poter applicare in via definitiva la clausola oro ai trattamenti pensionistici (art. 7) , sollevando gli Enti pensionistici dalle numerose difficoltà attuative del beneficio ad invarianza della vigente normativa; segnaliamo che al momento il beneficio non viene ancora riconosciuto o qualora applicato, viene attribuito in via provvisoria, confusamente e con le consuete modalità estremamente restrittive, senza aver chiarito, con la necessaria trasparenza, i criteri applicativi * ;

-il congelamento dei requisiti in vigore al 31 dicembre 2007, per le pensioni di anzianità e vecchiaia stabiliti dai singoli enti pensionistici * ;

-la riliquidazione delle speciali elargizioni, operata sino ad ora con criteri di dubbia equità (art. 5 comma 2) .

-la rivalutazione delle percentuali di invalidità in sede di aggravamento con la determinazione di una percentuale omnicomprensiva, anche del danno biologico e morale, pari al raddoppio della percentuale di aggravamento riscontrata in sede di aggravamento fisico (art. 6 comma 1);

- l'estensione degli assegni vitalizi mensili, in atto previsti soltanto in favore dei familiari dei caduti e degli invalidi in misura pari o superiore al 25% , anche ai familiari degli invalidi nella stessa misura, ancora in vita * . L'accoglimento consentirebbe contestualmente di risolvere anche l'ultima criticità interpretativa già segnalata al paragrafo B) .riferita all'art. 5 comma 3;

-la cancellazione dell'improvvido termine, considerato perentorio dalla giurisprudenza, di sei mesi dall'entrata in vigore della legge (art. 11 comma 1), pertanto al 26 febbraio 2005, interpretato da diversi tribunali quale termine di decadenza ultimo per la difesa delle vittime del terrorismo ed impedendo loro la sacrosanta tutela in giudizio nei confronti delle diverse amministrazioni ed enti pensionistici per i numerosi benefici non riconosciuti e/o anche per le gravi e tardive inadempienze che rimarrebbero vergognosamente impunte;

.- il rimborso per gli invalidi di ogni spesa sanitaria anche in regime privato, in analogia a quanto previsto per il rimborso delle infermità originate da eventi traumatici per gli appartenenti alla Polizia di Stato;

*** contenuto di uno degli emendamenti presentati ma non recepiti al Senato il 12/07/2011 nel corso della Manovra 2011**

- predisporre un intervento legislativo "ad hoc" che preveda una completa rivisitazione della materia del collocamento agevolato a favore delle vittime del terrorismo e dei loro

familiari ; al riguardo si rinvia ad una prima bozza quale ulteriore proposta legislativa nella ultima versione depositata l'8 aprile 2009 ai Tavoli Tecnici presso la Presidenza del Consiglio. Tale intervento legislativo, sarà a seguire di quanto già precisato, per ripristinare immediatamente il diritto intangibile sancito dai primi due periodi del comma 2 dell'art. 1 della legge 23 novembre 1998 n, 407 che rimangono attualmente in vigore ma che risultano inefficaci (v.si ultima parte all.to 4);

-l'emanazione di un nuovo decreto /circolare sulle borse di studio con elevazione degli importi utilizzando tutto il plafond disponibile

.....

La favorevole soluzione delle i problematiche prioritarie riportate ai precedenti **punti B) e C)** fortemente auspicata dai nostri associati, poste da tempo e non più rinviabili, potrebbero finalmente di poter dare operatività a ben otto ordini del giorno e diverse mozioni che hanno impegnato al buon esito negli ultimi quattro anni gli Esecutivi Prodi e Berlusconi. Nel dettaglio:

O.D.G alla Camera 9/4357-A/2.Cazzola. e C. 4357 del maggio 2011, seduta n. 462 Senato del 18 novembre 2010, alla Camera n.9/3778/30 (Rossa) e 9/3778/7 del 19 novembre 2010 (Cazzola), nonché n. 9/2936-A/179 e 9/2936-A/75 del 16 dicembre 2009, O.d.G. 9/1713/14 alla Camera il 13 novembre 2008, O.d.G. A.S. 1817 bi-partisan, al Senato il 13 novembre 2007.

A tali interventi si è aggiunta la superiore istanza del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano che, in occasione della Giornata della Memoria dello scorso 9 maggio, ha invitato il Governo a sciogliere tutti i nodi che non consentono la piena attuazione della legge. Da segnalare ancora altri dispositivi che chiedono al Parlamento ed alle Istituzioni di impegnarsi in tal senso e che sono stati approvati all'unanimità, oltre che da molti enti locali e Regioni, dall'Assemblea nazionale delle Province e dall'Assemblea nazionale dell'ANCI.

Iniziative tutte che ad oggi sono ben lungi dall'aver trovato soluzioni, sia sul piano amministrativo, per ciò che in migliore interpretazione delle norme della L. 206/2004 si sarebbe potuto già applicare con un minimo di "decisionismo", sia sul piano legislativo, cui si continua a rinviare necessariamente per aspetti innovativi e migliorativi della legge. Tutto ciò avviene nonostante le note premure legate all'età avanzata ed alle precarie condizioni fisiche di molti dei nostri associati.

CONCLUSIONI

Le cose da fare urgentemente, sono le seguenti:

1) IMMEDIATAMENTE procedere allo smaltimento delle pratiche arretrate ed al riconoscimento di quanto necessariamente dovuto sia da parte INPDAP , INPS ed altre Casse Previdenziali che dal Ministero della Salute, della Difesa ecc riportati al punto A)

2) Dare la più tempestiva e positiva soluzione, possibilmente entro la prossima definizione di future leggi, a tutte le problematiche poste ai punti B) e C) preferibilmente con interpretazione amministrativa ovvero con intervento legislativo. I testi degli interventi legislativi che ricomprendono gran parte delle criticità citate ai punti B) e C) sono già stati elaborati dalle Associazioni e da tempo sono stati resi noti alla Presidenza del Consiglio. Detti interventi legislativi comportano oneri (sulla base dei conteggi elaborati considerando il censimento e i criteri di computo mutuati dalla Relazione tecnica della legge n. 206/2004 bollinati dalla Ragioneria generale dello Stato), per l'intero anno 2011 pari ad € 17.288.481 ed a € 8.035.661 ricorrenti, per anno, negli anni successivi.

3) E' inoltre essenziale dare completa attuazione della legge, anche attraverso le indicazioni fornite in precedenza dalle Associazioni su tutte le altre proposte poste all'attenzione ai Tavoli tecnici alla Presidenza del Consiglio per i conseguenti rapidi provvedimenti riguardanti la programmazione anche degli interventi legislativi già proposti o quelli ulteriori che si dovessero rendere necessari. Ci riferiamo alle residuali problematiche pensionistiche, assistenziali, sanitarie nonché alla definitiva soluzione, con interventi legislativi per l'aggravamento, collocamento, borse di studio ecc-..

4) Considerato il risultato deludente e quasi nullo dei numerosi incontri presso la Presidenza del Consiglio con il coordinamento del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Gianni Letta, per superare le numerose criticità relative alla completa attuazione della 206, si rende altresì necessario ed indifferibile, al fine di assicurare un più efficace coordinamento, rendere operativo presso la Presidenza del Consiglio, un commissario di rango. Tale soggetto dovrà essere investito di rappresentatività generale e facoltà di intervento adeguati per dipanare le numerosissime criticità applicative evidenziate ai tavoli tecnici e inviate ai diversi ministeri, riguardanti

1) sia il profilo normativo-interpretativo delle questioni

2), sia la verifica di gestione dei benefici da erogarsi da parte dei diversi enti pensionistici e da altri enti competenti per benefici di altra natura,

3) sia la necessaria e spedita elaborazione degli interventi legislativi che si ritenessero necessari, attività anche questa che non può essere ulteriormente rinviata.

Da tempo le associazioni hanno individuato, nell'ambito del tavolo tecnico sedente presso la presidenza del consiglio, la persona adatta ma a tale indicazione l'Amministrazione competente non ha ritenuto dare seguito.

Il Governo purtroppo non ha mantenuto le promesse fatte al momento del suo insediamento e a tutt'oggi la legge 206, malgrado le più ampie assicurazioni forniteci, è rimasta , come dettagliatamente indicato, in gran parte inattuata ed addirittura inefficace come nel diritto alle assunzioni obbligatorie.

Chiediamo che sia fatto ogni sforzo perché TUTTI i diritti riconosciuti trovino pronta attuazione.

Ci rifiutiamo di rimanere ingabbiati da una logica strettamente ragionieristica contabile ove, per l'insensibilità di taluni, non si riescono neppure a trovare le modeste risorse necessarie per corrispondere quanto dovuto, a fronte dei gravi lutti e delle sofferenze sopportate.

Chiediamo giustizia !

Roma, 21 luglio 2011

AIVITER UNIONE FAMILIARI VITTIME PER STRAGI